

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (articolo 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

(b.u. 16 giugno 2009, n. 25)

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 22, comma 5, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata "legge provinciale sulla scuola", definisce i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, di seguito indicata "istituzione", nonché i casi e le modalità di scioglimento del medesimo.

Capo I *Elezioni a suffragio universale mediante assemblee elettorali*

Art. 2 *Compiti del dirigente dell'istituzione*

1. Il dirigente dell'istituzione ha in particolare i seguenti compiti:
- a) indice le elezioni per la costituzione del consiglio dell'istituzione, fissando le date e l'orario di svolgimento delle assemblee elettorali, previste dall'articolo 11, all'interno del periodo stabilito dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale; per lo svolgimento delle assemblee è utilizzato, laddove necessario, anche l'orario serale;
 - b) nomina la commissione elettorale dell'istituzione prevista dall'articolo 8;
 - c) mette a disposizione dei candidati gli spazi necessari per effettuare riunioni o incontri al fine di presentarsi alla comunità scolastica e illustrare i rispettivi programmi;
 - d) prima di procedere alla proclamazione degli eletti, mediante affissione del relativo elenco all'albo dell'istituzione, rileva, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, la sussistenza delle eventuali incompatibilità;
 - e) entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, nomina il consiglio dell'istituzione sulla base della constatazione dei risultati delle elezioni (¹);
 - f) provvede alla prima convocazione del consiglio dell'istituzione;
 - g) procede alla surroga dei membri del consiglio dell'istituzione e alla indizione di elezioni suppletive, secondo quanto previsto dall'articolo 16.

Art. 3 *Elettorato attivo e passivo del personale docente*

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente nel

consiglio dell'istituzione spetta a tutto il personale docente in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle lezioni. I docenti che siano in servizio in più istituzioni esercitano l'elettorato attivo per l'elezione del consiglio dell'istituzione di tutte le istituzioni in cui prestano servizio.

2. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente nel consiglio dell'istituzione spetta solo al personale docente a tempo indeterminato in servizio e titolare presso l'istituzione stessa; tale personale può esercitare l'elettorato passivo anche se, nei dodici mesi antecedenti alla data fissata per l'inizio delle operazioni elettorali, è stato assente dal servizio, purché tale assenza non sia superiore a centottanta giorni e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore nel consiglio dell'istituzione spetta a tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e assistente educatore in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle lezioni. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e assistente educatore che sia in servizio in più istituzioni esercita l'elettorato attivo per l'elezione del consiglio dell'istituzione di tutte le istituzioni in cui presta servizio.

2. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore nel consiglio dell'istituzione spetta solo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e assistente educatore a tempo indeterminato in servizio e titolare presso l'istituzione stessa; tale personale può esercitare l'elettorato passivo anche se, nei dodici mesi antecedenti alla data fissata per l'inizio delle operazioni elettorali, è stato assente dal servizio, purché tale assenza non sia superiore a centottanta giorni e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 5

Elettorato attivo e passivo dei genitori degli studenti

1. Nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli studenti spetta a tutti i genitori, anche se i figli sono maggiorenni.

2. Ai genitori degli studenti sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul minore secondo quanto stabilito dal codice civile.

3. L'elettorato attivo e passivo non spetta qualora si perda la potestà sul minore.

Art. 6

Elettorato attivo e passivo degli studenti

1. Nelle istituzioni del secondo ciclo l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti.

Art. 7

Disposizioni particolari sull'elettorato attivo e passivo

1. Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti dello stesso consiglio dell'istituzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 in merito all'elettorato passivo.

2. Il candidato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso consiglio dell'istituzione, deve optare per una delle rappresentanze entro cinque giorni dalla comunicazione del dirigente dell'istituzione; nel caso in cui l'opzione non venga esercitata entro tale termine, il candidato si intende eletto in rappresentanza della componente dei genitori degli studenti. Il candidato eletto in più consigli dell'istituzione, anche se per la stessa componente, non deve presentare opzione e fa parte di tutti i consigli.

3. Il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.

4. Nell'elezione della propria componente, il genitore di più studenti iscritti alla medesima istituzione ha diritto ad un solo voto.

Art. 8

Costituzione della commissione elettorale dell'istituzione

1. Entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle assemblee elettorali, presso ciascuna istituzione è costituita la commissione elettorale dell'istituzione che è composta di cinque membri nominati dal dirigente dell'istituzione e designati dal consiglio dell'istituzione:

- a) due, tra i docenti in servizio nell'istituzione a tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle lezioni;
- b) uno, tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore in servizio nell'istituzione a tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle lezioni;
- c) due, tra i genitori degli studenti iscritti nell'istituzione; nelle istituzioni del secondo ciclo uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituzione stessa.

2. Il dirigente dell'istituzione può nominare la commissione elettorale dell'istituzione prescindendo dalle designazioni di competenza del consiglio dell'istituzione nei casi previsti dall'articolo 19 oppure se lo stesso, regolarmente invitato, non procede alle designazioni medesime entro il giorno antecedente al termine fissato ai sensi del comma 1. In questo caso il dirigente dell'istituzione può costituire la commissione elettorale dell'istituzione anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma 1, assicurando comunque la rappresentanza alle componenti previste dal comma 1.

3. La commissione elettorale dell'istituzione:

- a) è presieduta da uno dei suoi membri, nominato dal dirigente dell'istituzione; le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente;
- b) delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti; tutte le decisioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente;
- c) dura in carica tre anni; scaduto tale termine continua ad operare fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione elettorale dell'istituzione secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi);
- d) si avvale della segreteria dell'istituzione per lo svolgimento delle sue funzioni.

4. I componenti della commissione elettorale dell'istituzione non possono candidarsi, salvo dimissioni dalla stessa.

5. La commissione elettorale dell'istituzione ha il compito in particolare di:

- a) formare ed aggiornare l'elenco degli elettori, secondo quanto disposto dall'articolo 9;
- b) decidere i ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori, secondo quanto disposto dall'articolo 10;
- c) fornire le schede elettorali; tali schede sono costituite da fogli bianchi di eguale grandezza sulle cui facce sono apposte, da un lato, la dicitura "Elezioni del consiglio dell'istituzione", seguita dalla denominazione dell'istituzione e dal riferimento alla componente da eleggere, dall'altro, uno spazio per l'indicazione del voto; esse devono essere timbrate e vidimate dal presidente della commissione elettorale dell'istituzione;
- d) vigilare sul rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, nel caso di svolgimento di assemblee disgiunte;
- e) ricevere i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 4;
- f) decidere i ricorsi contro i risultati delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 6.

Art. 9

Formazione degli elenchi degli elettori

1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle assemblee elettorali, il dirigente dell'istituzione comunica alla commissione elettorale dell'istituzione, i nominativi dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, i nominativi dei genitori degli studenti nonché degli studenti, solo per le istituzioni del secondo ciclo.

2. La commissione elettorale dell'istituzione, sulla base della comunicazione prevista dal comma 1 e nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento in materia di elettorato attivo e passivo, forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori e procede alla suddivisione degli stessi sulla base delle assemblee elettorali previste dall'articolo 11. Gli elenchi degli elettori contengono in ordine alfabetico, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.

3. Entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle assemblee elettorali gli elenchi degli elettori sono depositati, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la segreteria dell'istituzione che dà immediatamente avviso all'albo dell'istituzione dell'avvenuto deposito.

4. I requisiti per l'inclusione negli elenchi devono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.

5. Se, dopo la compilazione degli elenchi degli elettori, gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo si trasferiscono ad altra istituzione, i dirigenti delle istituzioni di provenienza e di arrivo convocano la commissione elettorale dell'istituzione affinché essa provveda, rispettivamente, a depennare e ad integrare i relativi elenchi, fino a due giorni precedenti alla data delle elezioni.

Art. 10

Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori

1. Gli appartenenti alle rispettive componenti interessate possono presentare alla commissione elettorale dell'istituzione motivato ricorso, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi, avverso l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori.

2. La commissione elettorale dell'istituzione decide entro i successivi cinque giorni,

sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

3. Successivamente alla decisione dei ricorsi, la commissione elettorale dell'istituzione predispone tempestivamente gli elenchi degli elettori definitivi.

Art. 11

Assemblee elettorali

1. L'elezione delle rappresentanze elettive nel consiglio dell'istituzione ha luogo, per ciascuna delle componenti, all'interno delle seguenti assemblee elettorali:

- a) del personale docente;
- b) del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e assistente educatore;
- c) dei genitori degli studenti;
- d) degli studenti, soltanto per le istituzioni del secondo ciclo.

2. Il dirigente dell'istituzione convoca, fissandone la data nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), le assemblee elettorali e per ciascuna nomina un presidente tra la componente di appartenenza; della data di convocazione dell'assemblea elettorale è diffusa notizia, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della stessa, mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'istituzione, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici, nonché, per quanto riguarda i genitori e gli studenti, mediante apposita comunicazione, da diffondere in ogni classe.

3. All'interno di ciascuna assemblea elettorale sono preliminarmente eletti un segretario e due scrutatori. L'assemblea è composta dagli elettori previsti negli elenchi degli elettori formati dalla commissione elettorale dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ed è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti almeno pari alla rappresentanza da eleggere.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, ciascuna assemblea elettorale elegge i rappresentanti di propria spettanza nel consiglio dell'istituzione secondo il numero previsto dallo statuto dell'istituzione del quale il presidente dell'assemblea elettorale dà conto prima dell'inizio della presentazione delle candidature; inoltre, qualora lo statuto dell'istituzione preveda una riserva di rappresentanze in favore di determinate categorie, il presidente è tenuto ad informare di ciò l'assemblea elettorale.

5. Le candidature per ciascuna assemblea elettorale sono espresse formalmente al dirigente dell'istituzione entro il settimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle stesse; immediatamente dopo la formalizzazione di ogni nuova candidatura il dirigente dell'istituzione aggiorna l'elenco di riferimento e ne diffonde la notizia mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'istituzione e mediante l'utilizzo di mezzi elettronici. Il dirigente dell'istituzione scolastica raccoglie le candidature in un elenco unico per ciascuna assemblea elettorale che consegna al presidente dell'assemblea elettorale di riferimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), all'inizio dell'assemblea elettorale il presidente garantisce ai candidati un breve spazio di tempo per l'illustrazione del relativo programma.

6. Le assemblee elettorali degli studenti e dei genitori degli studenti possono svolgersi anche tramite la convocazione di parte degli elettori in assemblee disgiunte, garantendo comunque che tutti gli elettori siano stati convocati e che votino una sola volta.

6 bis. Il presidente, il segretario e i due scrutatori di ciascuna assemblea elettorale non possono essere candidati ⁽²⁾.

Art. 12

Modalità di svolgimento delle votazioni

1. Nel locale dove si tiene l'assemblea elettorale il presidente individua uno spazio riservato alla presidenza e alla segreteria dell'assemblea e uno spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato alla presidenza e alla segreteria è disposto un tavolo, sopra il quale è posta un'urna elettorale.

2. L'elettore, prima di ricevere la scheda elettorale è tenuto ad esibire un documento valido per il suo riconoscimento, è tuttavia consentito il riconoscimento da parte del presidente dell'assemblea elettorale, e quindi appone la propria firma accanto al proprio cognome e nome sull'elenco degli elettori dell'assemblea e si reca a votare nello spazio riservato alle votazioni, inserendo poi la scheda elettorale nell'urna elettorale.

3. Il voto è personale, uguale, libero e segreto; ogni elettore, in particolare, può esprimere il proprio voto per un numero massimo di candidati pari a quello della rispettiva rappresentanza diminuito di una unità.

4. Gli elettori disabili la cui condizione importi un grave impedimento all'esercizio del voto esercitano tale diritto con l'aiuto di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

5. Una volta concluse le operazioni di votazione, delle quali è redatto un verbale che è sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori, il presidente dichiara chiuse le votazioni e scioglie quindi l'assemblea elettorale.

Art. 13

Operazioni di scrutinio, proclamazione degli eletti e ricorsi contro i risultati delle elezioni

1. Le operazioni di scrutinio sono effettuate alla presenza unicamente del presidente, del segretario dell'assemblea, nonché dei due scrutatori e non sono interrotte fino al loro completamento.

2. Delle operazioni di scrutinio è redatto un verbale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente, dal segretario dell'assemblea nonché dai due scrutatori, dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
- b) la corrispondenza del numero delle schede elettorali votate rispetto al numero dei votanti;
- c) il numero dei voti attribuiti a ciascun candidato;
- d) i voti contestati.

3. Il presidente, sentito il segretario, dichiara l'invalidità della scheda elettorale e del suo contenuto quando non sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore o quando la scheda elettorale sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso. Se l'elettore esprime il proprio voto per un numero di soggetti superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 3, la scheda è valida ma non sono considerati i nominativi inseriti in eccesso.

4. Terminato lo spoglio delle schede elettorali il presidente dell'assemblea consegna alla commissione elettorale dell'istituzione, in busta chiusa e vidimata dal presidente stesso, dal segretario e dai due scrutatori, i verbali delle operazioni di votazione e di scrutinio, nonché un estratto del risultato delle elezioni con indicazione dei voti ottenuti da ciascun candidato. La commissione elettorale dell'istituzione, una volta riunite le buste con i risultati delle elezioni nel caso di assemblee disgiunte previste dall'articolo 11, comma 6, e dopo aver verificato il rispetto della disciplina dello statuto dell'istituzione in materia di composizione del consiglio dell'istituzione e di eventuale riserva di posti, trasmette i risultati complessivi dell'attività elettorale al dirigente dell'istituzione che procede alla proclamazione degli eletti, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

5. I posti sono assegnati ai soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti si procede per sorteggio, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis.

5 bis. Per l'assegnazione dei posti eventualmente riservati dallo statuto dell'istituzione se ci sono candidati in possesso del titolo alla riserva che hanno ricevuto dei voti e se, dopo l'applicazione del comma 5, non risulta assegnatario di posto nessuno di questi candidati, si provvede alla sostituzione dell'assegnatario che ha ottenuto il minor numero di voti applicando il comma 5, con il candidato in possesso del titolo alla riserva più votato.

6. Gli elettori e i candidati che hanno fatto parte dell'assemblea elettorale possono presentare alla commissione elettorale dell'istituzione motivato ricorso avverso i risultati delle elezioni dei rappresentanti della rispettiva componente entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti; la commissione elettorale dell'istituzione decide i ricorsi entro i quattro giorni successivi alla presentazione e ne comunica la decisione al dirigente dell'istituzione che procede a dare applicazione a quanto dalla stessa disposto ⁽³⁾.

Capo II

Durata, decadenza, surroga, elezioni suppletive, validità delle sedute, casi e modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione

Art. 14

Durata del consiglio dell'istituzione

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni; scaduto tale termine il consiglio dell'istituzione resta in carica, limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione e per gli atti non prorogabili, fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale n. 3 del 1996.

Art. 15

Decadenza

1. Decadono dalla carica i membri del consiglio dell'istituzione che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche che rappresentano, nonché i membri eletti o designati che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio dell'istituzione ⁽⁴⁾.

2. I genitori degli studenti, o coloro che esercitano la potestà sul minore, decadono dalle cariche elettive:

- a) il trentuno agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli; essi tuttavia restano in carica nel caso di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa istituzione;
- b) dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli per cause non dipendenti dal conseguimento del titolo finale di studio.

3. Gli studenti del secondo ciclo decadono dalle cariche elettive:

- a) il trentuno agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio;
- b) dalla data di perdita della qualità di studente dell'istituzione per cause non dipendenti dal conseguimento del titolo finale di studio.

Art. 16

Surroga dei membri cessati ed elezioni suppletive

1. Per la surroga dei membri elettivi del consiglio dell'istituzione venuti a cessare per

qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano divenuti incompatibili, il dirigente dell'istituzione procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti e in caso di parità di voti procede per sorteggio; in ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Il membro surrogato è cancellato definitivamente dalla lista degli eletti ⁽⁵⁾.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, il dirigente dell'istituzione dà luogo a elezioni suppletive:

- a) immediate, se è impossibile procedere alla surroga ai sensi del comma 1 e manca completamente la rappresentanza della componente dei genitori degli studenti, nell'ambito della quale è eletto il presidente del consiglio dell'istituzione; in tale caso fino alla nomina del presidente del consiglio dell'istituzione il consiglio stesso è presieduto dal consigliere più anziano;
- b) entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui si sia accertata l'impossibilità di procedere alla surroga ai sensi del comma 1, nei casi diversi da quello previsto dalla lettera a).

3. Per lo svolgimento delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni ordinarie.

4. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 17 e 18, comma 2, se a seguito dell'effettuazione delle elezioni suppletive la componente non risulta integrata non devono essere indette ulteriori elezioni suppletive.

Art. 17

Validità delle sedute del consiglio dell'istituzione

1. Per la validità delle sedute del consiglio dell'istituzione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno del numero dei componenti stabiliti dallo statuto dell'istituzione scolastica e formativa, ferme restando le disposizioni normative o statutarie che prevedano una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinati atti.

Art. 18

Casi e modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere c) ed e), della legge provinciale sulla scuola, vigila sul regolare funzionamento del consiglio dell'istituzione e in caso di irregolarità invita il presidente dell'organo a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

2. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio dell'istituzione, segnalate in particolare dal nucleo di controllo previsto dall'articolo 44 della legge provinciale sulla scuola, la Giunta provinciale procede allo scioglimento del consiglio dell'istituzione, nomina, se necessario, un commissario straordinario e incarica il dirigente dell'istituzione di indire nuove elezioni entro termini da essa fissati.

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

Nuove istituzioni

1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario in luogo del consiglio dell'istituzione, individuandone i compiti.

2. Il primo consiglio della nuova istituzione è composto come segue:

- a) fermo restando quanto stabilito dalla lettera b), ne fanno parte il dirigente dell'istituzione, sei rappresentanti dei docenti, sei rappresentanti dei genitori degli studenti, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore; nel caso di creazione di una scuola secondaria di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli studenti sono ridotti a tre e sono aggiunti tre rappresentanti degli studenti;
- b) per le istituzioni del primo ciclo è riservato almeno un posto ad ognuna delle componenti docenti e genitori degli studenti di ogni scuola compresa nell'aggregazione, in presenza di candidati in possesso di questo titolo alla riserva;
- c) per le istituzioni del secondo ciclo i posti per ognuna delle componenti docenti, genitori degli studenti e studenti previsti dalla lettera a) sono ripartiti in proporzione al numero degli studenti di ogni istituzione compresa nell'aggregazione;
- d) alle elezioni partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione.

3. Nel caso di fusione tra scuole dell'infanzia e istituzioni per l'elezione del primo nuovo consiglio dell'istituzione si applicano le disposizioni stabilite dal comma 2, lettere a), b) e d), in quanto compatibili, fermo restando che il nuovo statuto dell'istituzione deve prevedere, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, l'integrazione dei propri organi e in particolare del consiglio dell'istituzione con i rappresentanti dei docenti e dei genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia interessate dalla fusione.

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Per le istituzioni che alla data di indizione delle elezioni previste da questo regolamento non hanno ancora approvato il proprio statuto, in via transitoria la composizione del consiglio dell'istituzione è quella prevista dall'articolo 19, comma 2, lettera a).

2. Per la prima nomina della commissione elettorale dell'istituzione le designazioni previste dall'articolo 8, con le modalità ivi stabilite, spettano al consiglio d'istituto.

NOTE

(1) Lettera così sostituita dall'art. 9 del d.p.p. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

(2) Articolo così modificato dall'art. 10 del d.p.p. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

(3) Articolo così modificato dall'art. 11 del d.p.p. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg

(4) Comma così sostituito dall'art. 12 del d.p.p. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg

(5) Comma così modificato dall'art. 13 del d.p.p. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg